

ALLA C.A. T.V. LICCIARDI

CAPITANERIA DI PORTO

DI CHIOGGIA

ORDINANZA N. 52/92

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTO il "Regolamento per l'esercizio e l'uso dell'approdo turistico di Albarella" redatto dalla Società Albarella S.p.A. di Rosolina (RO)

VISTA l'Ordinanza n. 6/78 in data 17 febbraio 1978

VISTA la circolare di serie II n. 154 in data 24.05.1975 del Ministero della Marina Mercantile - Titolo "DEMANIO MARITTIMO"

VISTI gli artt. 17-30-62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione

O R D I N A

Art.1 E' approvato e reso esecutivo con effetto dalla data d'emanazione della presente Ordinanza, il "Regolamento per l'esercizio e l'uso dell'approdo turistico di Albarella".

L'Ordinanza n. 6/78 citata in premessa è abrogata.

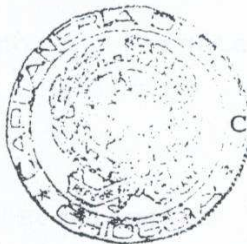
Art.2 L'ormeggio delle unità da pesca presso l'approdo turistico di Albarella è consentito esclusivamente alla banchina contrassegnata dalla lettera M nello schizzo allegato al "Regolamento" citato in premessa, per lo sbarco dei molluschi bivalvi ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza n. 50/92 in data 04.09.1992.

Art.3 I contravventori alle norme stabilite nel sopracitato "Regolamento" saranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che non ricorrano gli estremi di diverso reato e ritenuti responsabili dei danni che

potranno derivare a persone e/o cose dall' illecito
comportamento.

Art.4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
far osservare la presente Ordinanza.

Chioggia, 16 settembre 1992



IL COMANDANTE

CF (CP) Giorgio RICOTTILLI

E' copia fotostatica dell' originale



IL CAPO SEZIONE DEMANIO

I.V. (CP) Claudio MOLLA

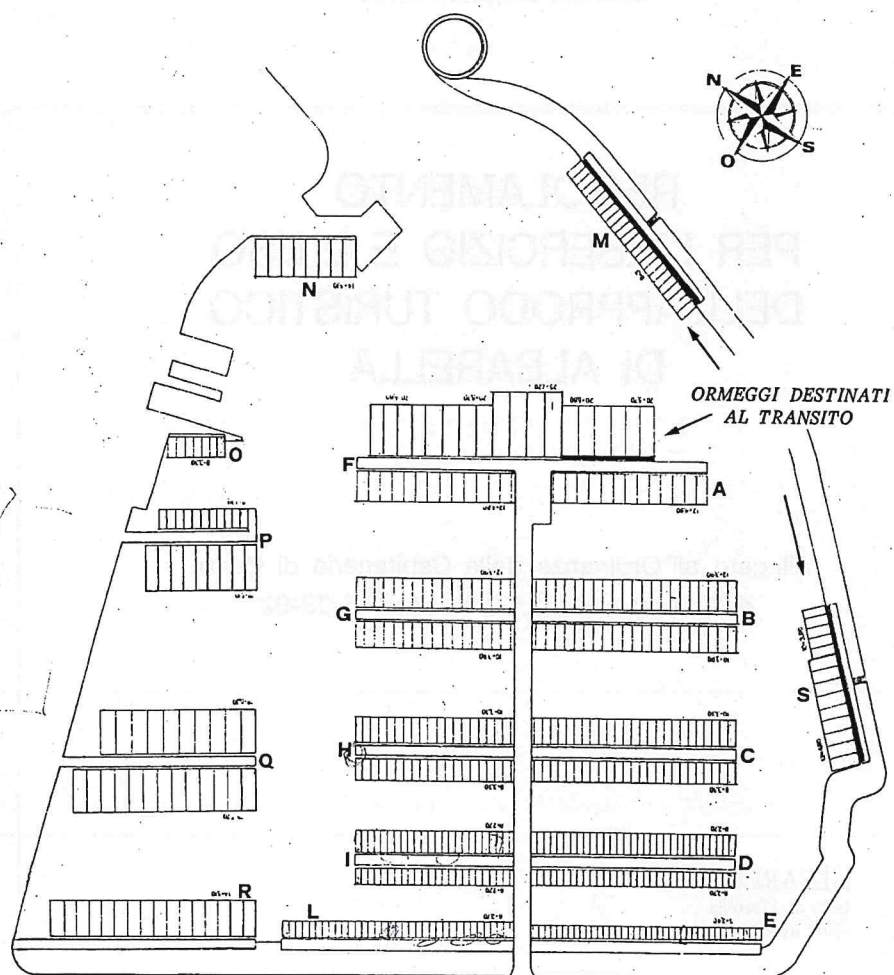


REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'APPRODO TURISTICO DI ALBARELLA

Allegato all'Ordinanza della Capitaneria di Porto
di Chioggia N. 52/92 in data 16-09-92

ALBARELLA s.p.a.
Isola di Albarella
45010 Rosolina (Ro)

Marina di Albarella



Allegato «A»

ALB/
Isola di
45010 R

P R E M E S S E

ART. 1

La Albarella S.p.A. ha redatto il presente regolamento in dipendenza dell'Atto di Concessione n. 1/1977 Rep. 378 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

Il presente regolamento ha validità nell'area demaniale in concessione relativa all'Approdo Turistico e dovrà essere osservato da tutti i frequentatori dell'Approdo di Albarella.

ART. 2

La Albarella S.p.A. verrà indicata nel presente regolamento con la denominazione « Società » e con la denominazione « Utente » verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente a cui risulti assegnato il posto di ormeggio, o che comunque si troverà ad usufruire dei servizi dell'Approdo. Per « Direzione » si intende la Direzione dell'Approdo e, per « Direttore », il Direttore dell'Approdo. La Società provvede direttamente, ovvero affidandone l'incarico a terzi, alla gestione portuale, tramite la sopracitata Direzione.

ART. 3

La Albarella S.p.A. potrà in ogni momento, previa approvazione dell'Autorità Marittima, aggiornare il presente regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie per un migliore esercizio ed uso dell'Approdo Turistico onde poter mantenere sino al termine della concessione la massima funzionalità, efficienza e sicurezza.

ART. 4

Per l'espletamento di tutti i servizi necessari (servizi di bar china, pulizia dello specchio acqueo, vigilanza, erogazione acqua

potabile, erogazione energia elettrica, telefono, riscossione tariffe e tutto quanto altro nascente dall'uso dell'Approdo) provvederà una Direzione dell'Approdo della stessa Albarella S.p.A. con il compito di eseguire il coordinamento ed il controllo del buon funzionamento di tutti i servizi medesimi.

La Direzione dovrà essere affidata ad un Direttore al quale sono attribuiti tutti i poteri necessari per il migliore espletamento dei servizi.

Ferma restando, poi, l'autorità e le prerogative degli Organi delle Amministrazioni dello Stato per quanto attiene le rispettive competenze, la Direzione dell'Approdo curerà sempre la vigilanza nell'ambito portuale a mezzo di idoneo personale, il quale indosserà, per tale servizio, una tenuta di particolare richiamo o distintivo qualificante.

La Direzione fisserà tutte le modalità per l'assegnazione degli ormeggi nonché per la fornitura dei servizi (tecnici e non) dell'Approdo.

ART. 5

Nell'Approdo è vietato in modo assoluto lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazione, che non rientri tra quelle attività attinenti all'esercizio dell'Approdo stesso, predisposte o autorizzate dalla Società. Le attività devono comunque e sempre rientrare nelle finalità turistiche e diportistiche dell'Approdo.

TRAFFICO

ART. 6

Assegnazione dei posti

Prerogativa principale della Direzione dell'Approdo è l'assegnazione dei posti ormeggio agli Utenti. Alle imbarcazioni in transito deve essere riservato il 10% degli ormeggi disponibili, equamente distribuito fra tutte le categorie.

Tali posti ormeggio devono essere chiaramente individuabili da parte degli Utenti e sono indicati in rosso nella planimetria generale dell'Approdo che si allega alla lettera A.

La Direzione dell'Approdo dovrà mantenere apposita segnaletica indicante tali ormeggi i quali saranno assegnati agli Utenti sin quando vi è disponibilità senza alcun diritto di prenotazione, assegnazione e riservazione del posto.

La sosta delle imbarcazioni presso tali ormeggi non dovrà superare, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, le 48 ore se non in caso di comprovata ulteriore disponibilità di detti ormeggi.

In questo ultimo caso le stesse imbarcazioni potranno prolungare la sosta fino a quando sussista detta disponibilità.

ART. 7

Le imbarcazioni che non intendono utilizzare un ormeggio di transito, o che abbiano verificato la indisponibilità di tale ormeggio, possono richiedere alla Direzione dell'Approdo l'assegnazione di un posto ormeggio riservato, restando nell'avampor- to in attesa delle disposizioni della Direzione.

Appena ormeggiato il natante, il responsabile di esso è obbligato a presentare alla Direzione dell'Approdo dichiarazione di arrivo, nonché i documenti di bordo.

Durante l'eventuale sosta nell'avampor- to le imbarcazioni non devono in alcun modo costituire intralcio alla navigazione per l'entrata e l'uscita dall'Approdo Turistico dell'Isola di Albarella.

Dal momento dell'assegnazione di posto ormeggio riservato, l'Utente, sia a breve che a lungo termine, ha la piena disponibilità dell'ormeggio stesso e la Società si impegna a mantenerlo libero nella di lui assenza dall'Approdo per qualsiasi periodo di tempo.

I posti ormeggio assegnati sono annotati in apposito registro tenuto dalla Direzione, con l'indicazione dei nomi degli Utenti i quali devono, quindi, sempre ormeggiare la propria imbarcazione al posto loro assegnato, salvo particolari casi da autorizzarsi di volta in volta da parte della Direzione.

ART. 8

Il proprietario o l'equipaggio di un natante che arrivi a tarda ora dovrà utilizzare un posto ormeggio fra quelli destinati al transito.

All'apertura degli uffici della Direzione dovrà essere fatta regolare dichiarazione di arrivo ed eventuale richiesta di assegnazione di posto ormeggio diverso.

ART. 9

Tutte le manovre eseguite all'interno dell'Approdo Turistico dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione, la quale potrà disporre il movimento e lo spostamento di ormeggi qualora si rendesse necessario in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività e la sicurezza dell'Approdo. In caso di assenza del Proprietario o di Personale a bordo dell'imbarcazione, ovvero in caso di rifiuto da parte di essi, la Direzione potrà provvedere con proprio Personale sempre che l'intervento sia motivato da esigenze di operatività o sicurezza.

ART. 10

L'utente che intenda concedere l'utilizzo temporaneo del proprio ormeggio a terzi suoi ospiti dovrà:

- a) comunicare previamente alla Società il nominativo del capitano e/o del proprietario dell'imbarcazione;
- b) accertarsi che le dimensioni fuoritutto dell'imbarcazione non siano superiori a quelle consentite dal proprio ormeggio;
- c) rendere edotto il terzo utilizzatore sulle norme contenute nel presente regolamento che egli si impegna ad osservare rilasciando a tal uopo espressa dichiarazione scritta, che dovrà essere inviata in copia alla Direzione dell'Approdo. La Società si riserva la facoltà di comunicare all'Utente il proprio dissenso ove ricorrano le circostanze.

ART. 11

Nell'ambito dell'Approdo la velocità massima consentita alle imbarcazioni è di 3 nodi (5 Km/h).

ART. 12

E' formalmente vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di effettiva forza maggiore, di dare fondo alle proprie ancore per ormeggiarsi. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio esistenti e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse venga arrecato o che arrechino ad altre imbarcazioni o alle attrezzature dell'Approdo.

ART. 13

Per agevolare l'identificazione delle imbarcazioni, gli Utenti sono invitati ad esporre — entrando o uscendo dall'Approdo — il guidone della Società di gestione dell'Approdo Turistico.

ART. 14

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Ogni eventuale danno alle attrezzature portuali od alle imbarcazioni presenti in porto, causato da difettoso ormeggio e/o manovra delle imbarcazioni, sarà pienamente imputabile all'Utente.

La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

ART. 15

Le imbarcazioni degli Utenti dovranno essere assicurate per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni arrecati ad altre imbarcazioni nonché alle attrezzature ed impianti dell'Approdo Turistico.

ART. 11

Nell'ambito dell'Approdo la velocità massima consentita alle imbarcazioni è di 3 nodi (5 Km/h).

ART. 12

E' formalmente vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di effettiva forza maggiore, di dare fondo alle proprie ancore per ormeggiarsi. Esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio esistenti e sono responsabili di ogni eventuale danno che ad esse venga arrecato o che arrechino ad altre imbarcazioni o alle attrezzature dell'Approdo.

ART. 13

Per agevolare l'identificazione delle imbarcazioni, gli Utenti sono invitati ad esporre — entrando o uscendo dall'Approdo — il guidone della Società di gestione dell'Approdo Turistico.

ART. 14

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Ogni eventuale danno alle attrezzature portuali od alle imbarcazioni presenti in porto, causato da difettoso ormeggio e/o manovra delle imbarcazioni, sarà pienamente imputabile all'Utente.

La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficiente o insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

ART. 15

Le imbarcazioni degli Utenti dovranno essere assicurate per responsabilità civile verso terzi, comprendendosi tra i rischi assicurati anche gli eventuali danni arrecati ad altre imbarcazioni nonché alle attrezzature ed impianti dell'Approdo Turistico.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI MARITTIMI

ART. 16

E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro nell'ambito dell'Approdo, sia in acqua che sulla banchina, moli o pontili.

Per i rifiuti solidi devono essere esclusivamente usati gli appositi contenitori dei quali l'Approdo è dotato.

Per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, devono essere usate le apposite installazioni o, secondo il caso, i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature per raccogliere i liquami di bordo

ART. 17

E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze di sicurezza, i motori principali delle imbarcazioni e quelli ausiliari per prova o per ricarica delle batterie prima delle ore 08.00 e dopo le ore 21.00, nonché dalle 12.30 alle 15.30 durante il periodo giugno-settembre compreso. Sono vietati nei detti orari anche l'uso di segnali acustici, l'effettuazione di lavori rumorosi, l'uso di motorette e qualunque altra attività e comportamento che possano disturbare la quiete altrui. Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestia per gli altri Utenti devono essere effettuati nelle zone all'uopo riservate dalla Direzione dell'Approdo.

ART. 18

E' vietato ingombrare le banchine, i moli ed i pontili.

ART. 19

Tutte le unità che utilizzano l'Approdo devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

ART. 20

Il servizio di vigilanza dell'Approdo Turistico è espletato da apposito personale destinato dalla Direzione dell'Approdo e dotato di idonei contrassegni.

La vigilanza è estesa alle imbarcazioni degli Utenti, agli impianti ed alle attrezzature di tutto l'Approdo Turistico. Tale personale dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e da tutte le altre prescrizioni particolari.

Gli addetti alla vigilanza dovranno comunicare le infrazioni alle norme del presente regolamento alla Direzione dell'Approdo.

Tutto il personale della Direzione dell'Approdo potrà invitare gli Utenti ad attenersi alle disposizioni della Direzione e segnalerà alla Direzione stessa infrazioni o rifiuti da parte degli Utenti.

Come previsto dall'art. 28 la Società non è comunque responsabile per eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti ovunque avvengano tali illeciti.

ART. 21

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia e sulla sicurezza.

ART. 22

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente regolamento saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- a) per la prima infrazione verrà inviata all'Utente lettera formale di diffida da parte della Direzione dell'Approdo;
- b) alle successive infrazioni o anche nel caso di persistente rifiuto ad attenersi alle disposizioni impartite (rese per iscritto od anche verbalmente nei casi di comprovata urgenza) dal personale di servizio o dalla Direzione dell'Approdo, la Società si riserva la facoltà della risoluzione del contratto di utenza fatta salva sempre ogni eventuale altra azione per danni causati;

- c) ove ricorrano i casi indicati al punto b) le imbarcazioni potranno essere allontanate dai mezzi e dal personale della Direzione, addebitando le spese all'Utente che si è reso responsabile dell'infrazione.

ART. 23

Sia nei posti di transito che riservati, la Società si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali.

ART. 24

All'interno dell'Approdo gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli animali possano arrecare molestie o disagi agli Utenti. I cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

ART. 25

Nelle acque di tutto l'Approdo ed all'imboccatura sono vietati: la balneazione, la raccolta di frutti di mare od altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo compresa la pesca subacquea. Il divieto della pesca, poi, dovrà essere ben indicato a cura della Direzione, con appositi cartelli.

ART. 26

E' prevista la fornitura agli Utenti, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi tecnici: cantieristica, riparazione, manutenzione, rimessaggio invernale.

La Società per il tramite della Direzione curerà, inoltre, la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica (luce e F.M.).

Detti servizi ed altri eventualmente disponibili godono della clausola di esclusività di cui all'art. 1567 del Codice Civile (somministrazione).

Il pagamento dei predetti servizi avverrà secondo le modalità stabilite dalla Società.

In caso di mancato pagamento da parte degli Utenti della fornitura di detti servizi, la Società avrà il diritto di sospendere l'erogazione dei suddetti servizi tecnici, previo avviso a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso di inadempimento anche dopo la comunicazione di diffida, la Società si riserva il diritto di risolvere i rapporti giuridici intercorrenti con l'Utente fatta salva ogni ulteriore azione per il recupero del credito ed eventuale risarcimento danni.

ART. 27

Gli Utenti, per depositare persone o bagagli, possono accedere con le loro vetture, rimorchi o altri veicoli trainati, al punto più vicino alle loro imbarcazioni, appositamente indicato dalla Direzione attenendosi alle norme di circolazione come indicato dall'apposita segnaletica, che sarà posta a cura della Direzione medesima.

Gli Utenti possono parcheggiare le proprie autovetture nei parcheggi appositamente predisposti e riservati agli Utenti dell'Approdo.

ART. 28

La Società non risponde degli eventuali furti, sottrazioni o smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà di chiunque sostì o transiti nell'area dell'Approdo Turistico.

ART. 29

La Società è obbligata:

- a) alla pulizia dello specchio acqueo portuale;
- b) alla pulizia delle aree a terra ed alla raccolta dei rifiuti;

- c) a mantenere adeguati impianti e dotazioni sia antincendio che antiinquinamento, in conformità alle leggi vigenti;
- d) alla vigilanza sulle parti di uso comune, sugli arredi ed impianti dell'Approdo e sulle imbarcazioni;
- e) all'assistenza all'ormeggio e disormeggio dei natanti;
- f) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti;
- g) all'illuminazione pubblica dell'Approdo;
- h) a dotare l'Approdo di una stazione radio marittima in VHF e ad operare l'ascolto sul canale di soccorso (VHF - 16) almeno durante le ore di ufficio;
- i) gestire il traffico portuale utilizzando anche apposito canale VHF all'uopo assegnato (VHF - 9);
- l) dotarsi di adeguati mezzi nautici per fornire assistenza alle imbarcazioni utenti.

ART. 30

E' vietata l'esecuzione di lavori di riparazione ai natanti al di fuori delle aree designate dalla Direzione e riconosciute idonee dall'Autorità Marittima.

ART. 31

E' vietato l'ingresso nell'ambito dell'Approdo di qualsiasi mezzo di sollevamento e di lavoro, salvo espressa autorizzazione della Direzione.

ART. 32

Le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- a) in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, moli e pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni atti a limitare e contenere il danno;

- b) prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere alla areazione del vano motore;
- c) ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve effettuare un controllo al fine di assicurarsi che il natante sia in perfetta efficienza (assenza di perdite di idrocarburi, impianto elettrico in perfette condizioni, vano bombole gas perfettamente aerato, etc.);
- d) il rifornimento di carburante alle imbarcazioni deve essere effettuato a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nell'Approdo;
- e) in caso d'inizio di incendio a bordo di un natante sia da parte del personale dello stesso che di quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente farsi quanto possibile per lotare contro le fiamme, avvisando nel contempo con i mezzi più rapidi la Direzione che provvederà a segnalare tempestivamente l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento;
- f) è vietato apportare variazioni ai sistemi d'ormeggio, agli allacciamenti d'acqua, di elettricità o ad altri servizi senza la autorizzazione della Direzione dell'Approdo.

Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la Direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale della Società all'uopo destinato per tale intervento.

T A R I F F E

ART. 33

Le tariffe riguardanti i servizi portuali erogati presso qualsiasi posto ormeggio (sia di transito che riservato), nonché le tariffe riguardanti l'alaggio e il varo delle imbarcazioni devono essere portate a conoscenza dell'Autorità Marittima.

ART. 34

Per « costo gestione » si intende, di massima, la prestazione dei seguenti servizi:

— fornitura acqua ed energia elettrica alle parti comuni - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e arredi portuali - pulizia specchio acqueo portuale - pulizia delle parti comuni e aree a terra - raccolta rifiuti - servizi antincendio e antinquinamento - illuminazione pubblica dell'Approdo.

I « costi di gestione » si applicano agli Utenti i quali hanno acquisito il diritto di usufruire dei servizi portuali presso ben definito posto ormeggio in modo esclusivo e continuativo, con la sottoscrizione di apposito contratto poliennale.

La durata del predetto contratto poliennale non potrà comunque superare la scadenza della Concessione Demaniale a capo della Società.

ART. 35

Per la riscossione delle tariffe provvede la Direzione dell'Approdo con le modalità indicate all'Utente dalla Direzione medesima.

ART. 36

Per qualsiasi questione relativa al presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rovigo, precisandosi che, in caso di procedimento innanzi al Pretore, sarà competente il Pretore della Sezione Distaccata di Adria della Pretura Circondariale di Rovigo.